

REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1988

che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, nonché gli articoli 6 bis e 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/85 ha stabilito norme sullo smantellamento degli importi compensativi monetari negativi nuovamente istituiti; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali norme per garantirne l'applicazione uniforme in tutti i settori agricoli e in tutti gli Stati membri;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 dispone che, al momento in cui diviene applicabile la modifica dei tassi di conversione agricoli in virtù dello smantellamento del 25 % degli importi compensativi monetari trasferiti, i prezzi fissati in ECU nel quadro della politica agraria comune debbono essere diminuiti in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale derivante dalla modifica dei tassi di conversione agricoli; che, affinché tale neutralizzazione sia pienamente efficace, lo smantellamento deve essere basato sui divari monetari effettivi nuovamente creati in tutti i settori, indipendentemente dal fatto che tali divari abbiano o meno comportato l'introduzione o l'aumento negli importi compensativi monetari;

considerando che è opportuno determinare le modalità necessarie all'osservanza dei limiti dello smantellamento imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85;

considerando che occorre evitare adeguamenti dei tassi di conversione agricoli ingiustificabili sia sul piano economico che sul piano amministrativo, stabilendo limiti minimi;

considerando che, per compensare l'aumento dei prezzi agricoli derivante dallo smantellamento del 25 % dei divari monetari effettivi trasferiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, i prezzi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune devono essere ridotti nella misura di un coefficiente pari a tale aumento, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che, per i prodotti per i quali non esiste una campagna di commercializzazione, è opportuno stabilire che la data di entrata in vigore dei nuovi prezzi derivanti

dal regime di smantellamento coincida con la data di entrata in vigore dei prezzi fissati per i prodotti in questione nel quadro della politica agraria comune;

considerando che, per quanto riguarda il settore delle carni suine, l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 dispone che il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro venga adeguato in modo da evitare la istituzione di nuovi importi compensativi monetari; che, quando il divario monetario effettivo sia superiore a 2,000 punti, tale obiettivo viene realizzato mantenendo invariato detto divario;

considerando che, qualora tra il divario monetario rilevante nel settore delle carni suine e il divario monetario rilevante nel settore dei cereali si raggiunga la differenza massima di 8 punti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1677/85, è opportuno applicare il regime di smantellamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

considerando che lo smantellamento previsto all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 non comporta la soppressione del divario monetario effettivo inferiore al livello in corrispondenza del quale si applicano gli importi compensativi monetari; che occorre stabilire norme anche per lo smantellamento di questo divario, basandosi sui principi di cui all'articolo 6 del regolamento suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda gli Stati membri che mantengono le loro monete nell'ambito di un divario istantaneo massimo del 2,25 %:

1. l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati è pari alla differenza tra il divario monetario effettivo derivante dal riallineamento monetario e quello esistente alla vigilia del riallineamento;
2. i divari monetari effettivi trasferiti di nuova creazione sono pari al risultato, moltiplicato per 100, del calcolo della differenza tra il vecchio e il nuovo coefficiente correttore, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85, moltiplicato per il nuovo tasso centrale derivante dal riallineamento monetario, diviso per il tasso di conversione agricolo applicabile per il settore interessato;

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.